Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(2000/C 177 E/12)

COM(2000) 59 def. — 2000/0036(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Per i motivi esposti di seguito, è opportuno modificare la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [1], modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(2) Nell'ambito del consolidamento del mercato interno, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della suddetta direttiva per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine deve essere eliminata qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione.

(3) Dev'essere possibile, a determinate condizioni, commercializzare nuovi tipi di materiale di moltiplicazione.

(4) Le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione, devono poter essere fissate dalla Commissione con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

(5) Ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nell'insieme del proprio territorio o in parti di esso, gli Stati membri devono essere autorizzati ad adottare misure più rigorose di quelle previste agli allegati I e II contro gli organismi nocivi che appaiono particolarmente dannosi per la coltura della vite nelle stesse regioni.

(6) Alla luce delle esperienze acquisite in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE.

(7) Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. Di conseguenza, nel determinare se sia opportuno accettare varietà geneticamente modificate, gli Stati membri devono accertarsi, in vista dell'accettazione, che la loro emissione deliberata non comporti rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Occorre inoltre definire le procedure in base alle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione di tali varietà.

(8) Il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati; nel determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e al fine di tutelare la salute pubblica, occorre accertare che la sicurezza dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari venga valutata mediante una procedura comunitaria che combini la procedura di autorizzazione, i principi di valutazione e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 258/97, inclusa la consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari.

(9) Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dev'essere predisposto un documento di accompagnamento dei lotti.

(10) È auspicabile garantire la conservazione delle risorse genetiche.

(11) Occorre aggiornare la procedura che prevede una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del «comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali».

(12) Tenuto conto dell'esperienza acquisita, è utile chiarire ed aggiornare alcune disposizioni della suddetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata nel modo seguente:

1. Dopo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), è inserito il testo seguente:

«AA) Varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

[1] GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

— definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,

— distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e

— considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

AB) Clone: discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per l'identità, i caratteri fenotipici e lo stato sanitario della pianta madre.»

2. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera B) è sostituito dal seguente:

«B) Materiali di moltiplicazione:

i) Piante di vite:

a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

ii) Parti di piante di vite:

a) sarmenti: tralci di un anno;

b) tralci erbacei: tralci non lignificati;

c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.»

3. Dopo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), è inserita la seguente definizione:

«DA. Materiali di moltiplicazione iniziali: i materiali di moltiplicazione:

a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; secondo la procedura di cui all'articolo 17, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

4. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera E) è sostituito dal seguente:

«E. Materiali di moltiplicazione di base: i materiali di moltiplicazione:

a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

5. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera F), a), è sostituito dal seguente:

«provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali».

6. All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«I. Commercializzazione:

La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.»

7. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

— se sono stati ufficialmente certificati "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati" oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

— se rispondono alle condizioni previste all'allegato II.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:

a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici,

b) per lavori di selezione;

c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state prese tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione delle conseguenze sull'ambiente cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5 ter bis della presente direttiva.

3. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con le tecniche di micropropagazione, possono essere stabilite, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, le seguenti disposizioni:

— deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,

— condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione,

— denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, per i materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati possono essere determinate:

— classi comunitarie nell'ambito di ciascuna categoria,

— condizioni applicabili a tali classi,

— denominazioni applicabili a tali classi.

Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura essi applicano tali classi comunitarie nell'ambito della certificazione della propria produzione.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può:

a) prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati"

— nell'intero territorio della Comunità europea, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali" "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati", e

— per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui al primo trattino, se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, entro la data di adozione della presente direttiva, hanno prescritto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, che i materiali di moltiplicazione della categoria "materiali standard" non possono più essere commercializzati;

b) autorizzare gli Stati membri, in deroga al paragrafo 1, a commercializzare, per utilizzarli in determinati territori, materiali di moltiplicazione della categoria "materiali di moltiplicazione standard" destinati ad essere impiegati come portinnesto di alcune varietà, nella misura in cui il fabbisogno comunitario non può essere soddisfatto con materiali di moltiplicazione delle categorie "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati" e stabilire le relative condizioni.»

8. Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 3 bis*

La Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17 per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione in tutto il territorio di uno o più Stati membri, o parte di esso, a prendere disposizioni più rigorose di quelle di cui agli allegati I e II contro organismi nocivi che risultano particolarmente dannosi alla coltura della vite in tali regioni.»

9. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, alle parti di piante prodotte in un altro Stato membro o in un paese terzo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.»

10. All'articolo 5, dopo le parole «Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà», sono aggiunte la parole «e, se del caso, dei cloni».

11. All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che le varietà e i cloni che sono stati ammessi nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di vite [1].»

[1] GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47.

12. Il testo dell'articolo 5 ter è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5 ter*

1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.

Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la richiesta di ammissione è debitamente introdotta: ammessa nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni di cui alla prima frase del presente paragrafo non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.

2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.»

13. Dopo l'articolo 5 ter è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 5 ter bis*

1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ([1]), l'autorizzazione è concessa soltanto se sono state prese tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1,

a) si procede a una valutazione delle conseguenze sull'ambiente equivalente a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE;

b) le procedure volte a garantire una valutazione delle conseguenze sull'ambiente e di altri elementi pertinenti equivalente a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono introdotte, su proposta della Commissione, in un regolamento del Consiglio fondato sulla base giuridica adeguata del trattato; fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse al catalogo nazionale solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE;

c) gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più applicabili alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate in conformità del regolamento di cui alla lettera b);

d) le modalità tecniche e scientifiche di attuazione della valutazione delle conseguenze sull'ambiente sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 della presente direttiva.

3. Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, occorre accertare, preliminarmente all'accettazione della varietà di vite geneticamente modificata, che i prodotti o gli ingredienti alimentari da essa ottenuti:

— non presentino rischi per il consumatore;

— non inducano in errore il consumatore;

— non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari, alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

Quando un materiale derivato da una delle varietà di cui alla presente direttiva è destinato ad essere utilizzato come prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, la varietà è ammessa soltanto se il prodotto o l'ingrediente alimentare è già stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97.

Tuttavia, quando la decisione di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 258/97 è presa nel quadro della procedura di ammissione ufficiale della varietà, essa è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 17 della presente direttiva.»

14. All'articolo 5 quater, dopo le parole «Gli Stati membri provvedono a che le varietà», sono aggiunte la parole «e, se del caso, i cloni».

15. Il testo dell'articolo 5 sexties, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione può pubblicare un catalogo comunitario.»

([1]) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

16. Dopo l'articolo 5 sexties sono aggiunti i seguenti articoli:

«*Articolo 5 septies*

Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata.

Articolo 5 octies

1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà.

3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.»

17. All'articolo 7, prima delle parole «i materiali di moltiplicazione di base» sono aggiunte le parole «i materiali di moltiplicazione iniziali».

18. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare piccoli quantitativi destinati al consumatore diretto e a commercializzare le viti in vasi, casse o cartoni.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.»

19. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.»

20. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco, con un tratto diagonale violetto, per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

3. Gli Stati membri prescrivono che ogni lotto sia altresì accompagnato da un documento. Le condizioni relative a tale documento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può essere costituita dal passaporto delle piante, previsto dalla direttiva 92/105/CEE della Commissione relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante [1]. Devono essere comunque rispettate tutte le condizioni di cui al paragrafo 1.»

21. Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 10 bis*

Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata.»

22. L'articolo 11, paragrafo 2 è abrogato.

23. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati conformemente alla presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

24. Il testo dell'articolo 12bis è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard conformemente alle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà.»

---

[1] GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

25. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione di base, di materiali di moltiplicazione certificati o di materiali di moltiplicazione standard, nella Comunità e che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio comunitario dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.»

26. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 14 bis*

Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.»

27. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

A titolo transitorio e fino al 1º gennaio 2009, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti-madri già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1º gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.